

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 733

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ROMANATO, LETTIERI, RAUSA, MORO DINO

Presentata il 29 novembre 1968

Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende affrontare e risolvere uno dei problemi fondamentali dello sviluppo scolastico del nostro paese: quello del reclutamento del personale insegnante.

La relazione della Commissione d'indagine sullo stato e sullo sviluppo della pubblica istruzione in Italia, presentata al Ministro della pubblica istruzione il 24 luglio 1963, ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073, segnalava in termini decisi la necessità di « ridurre al massimo l'inconveniente del supplentato in tutte le sue forme, precario per gli interessati non meno che per la scuola ».

Secondo una stima effettuata dalla stessa Commissione, si faceva ascendere il numero degli insegnanti secondari nel 1975 complessivamente a circa 355 mila. Nel 1963 essi non superavano i 180 mila. Sicché il numero dei nuovi insegnanti secondari da formare e qualificare nel giro di 10 anni ammontava a 279 mila, di cui 146 mila per la scuola media dell'obbligo e 133 mila per le secondarie superiori.

Le cifre enunciate, sia pure riportate al 1963 ma non lontane dalle necessità di oggi, da sole stanno ad illustrare eloquentemente i termini del problema.

Le complesse e defatiganti procedure per gli incarichi e supplenze, il lungo periodo di espletamento dei concorsi costituiscono una remora allo sviluppo della scuola secondaria

nella parte sua più delicata, quale è quella appunto del reclutamento di personale qualificato.

Occorrono, dunque, rimedi radicali, tali che consentano di fronteggiare la situazione con l'urgenza che essa richiede.

E quali sono le soluzioni possibili? Ce le ha indicate la stessa Commissione d'indagine, allorché (parte II, capitolo IV), al fine di ridurre il supplentato, ha segnalato la necessità di prevedere che i giovani laureati, che decideranno di avviarsi all'insegnamento, possano « raggiungere direttamente una sistemazione rapida e sicura nella scuola, senza drammatica attesa e dispersione; così da riportare l'età media d'ingresso nei ruoli dell'insegnamento secondario poco al di sopra dei 25 anni (l'attuale è sui 35) ».

In adesione alle linee enunciate è stata predisposta la presente proposta di legge, la quale si inserisce armonicamente e coerentemente nel contesto della legislazione venutasi formando in questi ultimi anni di cui costituisce in un certo senso il coronamento.

È opportuno ricordare, brevemente, la più recente legislazione in materia di reclutamento degli insegnanti e di stabilità del relativo rapporto di impiego.

Alla mancanza della continuità didattica, dovuta al susseguirsi di insegnanti non di ruolo in una medesima cattedra, si cercò di porre rimedio con la legge 19 marzo 1955,

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

ART. 3.

Gli insegnanti che intendono avvalersi dei benefici della presente legge dovranno inoltrare domanda entro il 30 aprile di ciascun anno al Ministero della pubblica istruzione ai fini dell'assunzione nei ruoli delle scuole o istituti di istruzione secondaria di secondo grado, e a non più di tre sovrintendenti interprovinciali, ivi compreso quello di residenza, ai fini dell'assunzione nei ruoli della scuola media.

Gli iscritti nella graduatoria nazionale o in graduatoria interprovinciale sono cancellati da essa qualora ottengano la nomina in ruolo, o qualora rinuncino alla nomina stessa.

ART. 4.

Gli iscritti nelle graduatorie permanenti sono nominati in ruolo secondo l'ordine di graduatoria, per i posti vacanti e disponibili al 31 marzo di ogni anno, tenendo conto delle riserve dei posti, stabilite dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603 e 2 aprile 1968, n. 468.

ART. 5.

Nell'ambito della circoscrizione di ciascuna sovrintendenza interprovinciale sono istituiti i ruoli del personale insegnante della scuola media. Il corrispondente ruolo nazionale è soppresso.

Il personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge nelle scuole medie statali di ciascuna circoscrizione interprovinciale è collocato in corrispondenti ruoli interprovinciali, nell'ordine e con l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.

I sovrintendenti scolastici determinano con propri decreti per ciascun anno scolastico gli organici del personale insegnante delle rispettive circoscrizioni territoriali e adottano i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato giuridico e alla carriera del suddetto personale.

ART. 6.

I sovrintendenti scolastici interprovinciali, di intesa con le Facoltà di lettere, di magistero, di matematica e di scienze, istituiscono annualmente, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, corsi speciali di formazione e di aggiornamento culturale, pedagogico-didattico di docenti, per

la scuola media e per le scuole secondarie superiori.

I corsi, di cui al precedente comma, si svolgono in un biennio, e saranno tenuti in periodi che non coincidono con l'attività scolastica degli istituti di istruzione secondaria e artistica, stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione.

I partecipanti ai corsi speciali, di cui al primo comma del presente articolo, al termine di essi, conseguiranno un attestato, con valore di esame di stato per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media di primo grado e nelle scuole dell'ordine secondario superiore.

Con propri decreti il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, stabilirà i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi in parola.